

RELAZIONE TECNICA sulla copertura finanziaria e amministrativa
(articolo 23 L.P. 8 luglio 1996, n. 4 e articolo 92, comma 3, regolamento interno)

LEGGE PROVINCIALE 11 dicembre 2020, N. 14
“Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006”

IMPATTO FINANZIARIO

Per quanto concerne la valutazione degli impatti generati dalla legge in oggetto, ai fini della copertura finanziaria, si precisa quanto segue.

Riguardo alle **entrate**:

- gli articoli 5 (diritto proporzionale per l'attività di ricerca) e 13 (canone di concessione) prevedono maggiori entrate rispetto a quelle attuali, rappresentate sia dall'aggiornamento degli importi, sia dall'incasso da parte della Provincia anche della quota variabile del canone di concessione, messa in concorrenza e valutazione ai sensi dell'art. 12. Relativamente ai permessi di ricerca le maggiori entrate attese saranno comunque minime, mentre riguardo a quelle relative alle concessioni minerarie gli importi di canone per la quota variabile sono difficilmente prevedibili rispetto a quelli incassati attualmente direttamente dai comuni (*ref. dati anno 2019: entrate complessive dei comuni circa 132.000 euro per circa 122,5 milioni di litri imbottigliati, tra vetro e PET*). Occorre anche tenere conto che il nuovo regime per l'assegnazione della concessione si applicherà sia a nuovi titoli minerari sia a quelli in scadenza nei prossimi anni. La disciplina del canone si applica invece anche alle concessioni vigenti, a decorrere dall'adozione del regolamento attuativo della legge (vedi art. 18), con prevedibile azione di conguaglio di diritti e canoni per il 2021.
- l'articolo 19 "Vigilanza e sanzioni", ancorché non modifichi le singole fattispecie di violazione, prevede una maggiorazione degli attuali importi introitati dalla Provincia per le sanzioni. A fronte di un numero delle sanzioni stimabile pari a quello degli scorsi anni (che genera introiti dai 15.000 ai 20.000 euro) si prevede quindi un aumento effettivo delle entrate provinciali.

Riguardo alle **uscite**.

- l'articolo 14 prevede il riversamento di parte della quota variabile del canone ai comuni (o loro forme associative) attraverso il protocollo di finanza locale, che ne determina i criteri e le quote di assegnazione. La norma non genera maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, in quanto l'eventuale spesa trova copertura nelle entrate derivanti dalla quota variabile di cui all'articolo 13.

IMPATTO ORGANIZZATIVO

Le modifiche normative di cui alla presente legge incidono nell'attuale assetto procedurale ed organizzativo in quanto introducono un procedimento di messa in concorrenza e valutazione delle domande per il conferimento delle nuove concessioni con effetti immediati sia interni che esterni. Tali attività saranno svolte con il personale già in organico messo a disposizione delle strutture provinciali coinvolte.